



N. 4 - dicembre 2022

A.S. n. 377 - Disposizioni in materia di avocazione delle indagini nei procedimenti per delitti di violenza domestica o di genere

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Bongiorno, Romeo e altri, introduce una ulteriore **ipotesi di avocazione delle indagini** preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, che ricorre quando il PM, nei casi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, non assume, entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, le informazioni dalla persona offesa.

Il comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (il c.d. codice rosso), impone al PM, nel caso in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, di assumere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato informazioni dalla persona offesa. Tale termine, tuttavia, come sottolinea la relazione di accompagnamento del disegno di legge, " non sempre viene rispettato". Il provvedimento si propone quindi di assicurare una più piena tutela alla vittima di reati di violenza domestica o di genere, garantendo il tempestivo intervento della autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del PM designato.

Contenuto

Nel merito il provvedimento consta di due articoli. L'**articolo 1** aggiunge un comma 1-*ter* all'articolo 372 c.p.p.

Per assicurare l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure in caso di obiettive situazioni di inerzia del PM designato (o del suo dirigente) è previsto dall'ordinamento un **potere di avocazione** delle indagini preliminari in capo al procuratore generale presso la corte di appello. L'articolo 372 c.p.p., in particolare, disciplina due ipotesi di **avocazione obbligatoria** che ricorrono nei seguenti casi:

- se, in conseguenza dell'astensione od incompatibilità del magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione ovvero il capo dell'ufficio, pur potendolo fare, non abbia provveduto alla sostituzione (comma 1);
- se le indagini collegate relative a gravi delitti di criminalità organizzata e terroristica non sono state coordinate dai PM competenti (comma 1-*bis*).

Un'altra ipotesi di avocazione ricorre, ai sensi dell'art.412 c.p.p., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando), nel caso in cui il PM non eserciti l'azione penale ovvero non richieda l'archiviazione nel termine previsto dall'art. 407, comma 3-*bis* c.p.p..

Il comma 1-*ter* dell'art. 372 c.p.p. prevede una nuova ipotesi di avocazione **delle indagini preliminari** da parte del procuratore generale presso la corte d'appello che ricorre quando, **il**

PM - nell'ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere - **non assume, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni** dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza¹. I reati di violenza domestica o di genere (consumati o tentati) richiamati dalla norma sono i seguenti:

- omicidio (art. 575 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-*quinquies*, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.).

Il procuratore generale non può disporre l'avocazione delle indagini nel caso in cui il mancato rispetto del termine dei tre giorni sia "giustificato" ai sensi dell'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.. Quest'ultima disposizione prevede infatti che il termine dei tre giorni possa essere prorogato quando vi sono esigenze di tutela di soggetti minorenni o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, come ricordato, è intervenuto sull'art. 362 c.p.p., introducendo un comma 1-*ter*, in base al quale, per alcuni delitti ricondotti alla violenza di genere e domestica², il PM è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis*. Attraverso tale norma si è inteso dare attuazione agli artt. 10 e 20 della Direttiva 2012/29/UE, che prevedono il diritto della vittima ad essere sentita nel corso del procedimento penale e a fornire elementi di prova e il diritto alla protezione durante le indagini. La Direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo, dopo la presentazione della denuncia, e che l'atto non sia ripetuto se ciò non sia strettamente necessario ai fini dell'indagine. Il **termine** dei tre giorni indicato nell'art. 362 c.p.p. è stato considerato **ordinatorio**, già nelle sue prime applicazioni, vista l'assenza di una comminatoria di nullità o inutilizzabilità dell'atto compiuto oltre il termine.

Per un'analisi di impatto della disciplina normativa recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» ad un anno dalla sua entrata in vigore si veda il [Rapporto: un anno di "Codice Rosso"](#) (novembre 2020) predisposto dal Ministero della giustizia.

L'**articolo 2** del disegno di legge modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disp. att. c.p.p.), in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale. Tali modifiche - precisa lo stesso articolo

¹ Il termine "istanza" è stato interpretato nel senso di "segnalazione" proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili.

² Si tratta degli stessi reati richiamati dall'introducendo comma 1-*ter* dell'art. 372 c.p.p. (si veda art. 1 del ddl).

2 - acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stata data attuazione alla ampia delega conferita al Governo dalla legge n. 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia) per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Per effetto del decreto-legge n. 162 del 2022, attualmente in corso di conversione, l'entrata in vigore della riforma penale, prevista per il 1 novembre del 2022, è stata differita al 30 dicembre del 2022.

A ben vedere il disegno di legge interviene sull'art. 127 disp. att. c.p.p. nel testo riformulato dal decreto legislativo n. 150, ma non ancora formalmente in vigore, aggiungendovi due ulteriori commi: il comma 1-*bis* e il comma 2-*bis*.

L'art. 127 disp. att. c.p.p., nella formulazione vigente, prevede che la segreteria del PM trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice. La lettera n) del comma 1 dell'art. 41 del decreto legislativo n. 150 ha, come accennato, riscritto l'articolo 127 disp. att. c.p.p., al fine di meglio specificare i dati oggetto di comunicazione di notizie di reato da parte della segreteria del PM al procuratore generale. Nel dettaglio l'art. 127 disp. att. c.p.p., come modificato dal decreto legislativo n. 150, prevede, al comma 1, che la segreteria del PM trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati indicati nel comma 3 dell'art. 127 disp. att. c.p.p. (vedi *infra*) e raggruppati in distinti elenchi riepilogativi, relativi ai procedimenti nei quali il PM: non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, c.p.p.; non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-*ter*, comma 3, primo e secondo periodo, c.p.p.; non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, e 415-*ter*, comma 3, quarto periodo, c.p.p..

Il comma 2 stabilisce che con riguardo ai procedimenti nei quali il PM non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione deve essere specificato se il PM ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis* c.p.p. e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito. Il comma 3 infine elenca i dati che la segreteria del PM è tenuta a comunicare. Si tratta dei seguenti dati: le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Il nuovo **comma 1-*bis*** prevede che la segreteria del PM debba trasmettere ogni settimana al procuratore generale i dati di cui al comma 3 (vedi *supra*) anche relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p., nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Ai sensi del nuovo comma 2-*bis*, poi, per ciascuno dei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p. deve essere specificato se il PM non ha assunto informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la sussistenza delle esigenze che ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p. giustificano la proroga del termine.

Nel già ricordato Rapporto ministeriale sull'attuazione del codice rosso, si sottolinea come alcuni Uffici di procura, nell'applicazione della deroga prevista dalla legge circa il rispetto del termine di tre giorni per l'assunzione di informazioni, abbiano individuato una casistica dettagliata, richiedendo, per queste tassative ipotesi, ai P.M. di trasfondere la loro valutazione in provvedimento scritto da inserire in atti.

Si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 2 riferendo le modifiche proposte alla lett. n) comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 150, nella parte in cui riscrive l'art. 127 disp. att. c.p.p..

a cura di Carmen Andreuccioli

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.